

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, VECCHIARELLI, CACCIA, SAVIO, ORSENIGO, STEGAGNINI, SANGALLI, SARETTA, RICCIUTI, BIANCHINI, RADI, NENNA D'ANTONIO, CAMPAGNOLI, TEDESCHI, PAGANELLI, SANTUZ, NUCCI MAURO, ROSSATTINI, ROSINI, ROCELLI, PIREDDA, ROCCHI, SCAIOLA, MONGIELLO, TANCREDI, URSO, EBNER, FERRARI BRUNO, CABRAS, QUARTA, PONTELLO, PERRONE, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, LAGANÀ, PERUGINI, FRANCHI ROBERTO, LEGA

Presentata il 22 gennaio 1986

Norme concernenti i pubblici ufficiali legittimati alla levata dei protesti delle cambiali e degli assegni bancari

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. I PUBBLICI UFFICIALI. — L'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, indica quali pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto il notaio, l'ufficiale giudiziario e il segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che precisano che «nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale».

La complessa questione dei casi nei quali il segretario comunale deve sostituire il notaio e l'ufficiale giudiziario fu risolta subito con una circolare del Ministero di grazia e giustizia 18 maggio 1934, n. 337, nella quale venne chiarito che «la locuzione [...] non può intendersi

circoscritta al solo caso dell'inesistenza del posto di notaio o di ufficiale giudiziario nel luogo in cui deve essere levato il protesto [...]. Il precetto della legge è ben chiaro: la levata dei protesti spetta in via principale al notaio o all'ufficiale, e soltanto in mancanza di costoro può essere compiuta dal segretario comunale. Se pertanto un comune sia sede di notaio o di ufficiale giudiziario ma il posto sia vacante, la situazione, per chi ha bisogno di far ivi levare un protesto, è identica a quella del comune privo di posto notarile o di pretura, e però in tal caso ben potrà farsi ricorso al segretario comunale. Altrettanto è da dire per i casi di temporanea assenza o di legittimo impedimento del notaio o dell'ufficiale giudiziario, nei quali si ha una mancanza di fatto dei detti ufficiali, mancanza che, ove non

si potesse far ricorso al segretario comunale, potrebbe portare grave pregiudizio al portatore della cambiale, attesa la brevità del termine utile per elevare il protesto ».

In questi ultimi anni, stante l'elevato numero di titoli inviati al protesto, si è data una interpretazione estensiva alla locuzione « legittimo impedimento », in quanto, gli ufficiali giudiziari, a seguito dell'eccessivo carico di lavoro, hanno in tutto o in parte rinunciato ad effettuare la levata dei protesti ed i notai si sono dichiarati sempre più restii a svolgere questa funzione. Secondo notizie riportate dalla stampa, si è verificato che, nell'interesse del servizio, sia stato autorizzato contemporaneamente al notaio e all'ufficiale giudiziario anche il segretario comunale qualora gli istituti di credito, ai fini del rispetto dei termini di legge, abbiano ritenuto insufficiente l'attività dell'ufficiale giudiziario e del notaio.

Tale interpretazione estensiva ha trovato origine anche nella circolare del Ministero di grazia e giustizia 15 marzo 1954, n. 14.453/06/1, contenente disposizioni agli ufficiali giudiziari, nella quale si afferma che « se il personale [...] non possa espletare il lavoro nelle poche ore a disposizione per la elevazione dei protesti, i dirigenti potranno rifiutare i titoli non presentati in tempo utile (entro le ore 18 del primo giorno dopo la scadenza ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 349 del 1973) facendo constatare in tal caso l'ora di presentazione » e nella circolare del 24 aprile 1954, n. 50169/7-5, relativa agli obblighi dei notai ove è contenuta uguale disposizione.

Con circolare del 31 ottobre 1939, n. 17200 B 63559, il Ministero dell'interno ebbe a precisare che ai segretari comunali per la levata dei protesti bancari è attribuita una speciale competenza per l'esercizio di una pubblica funzione « la quale deve essere adempiuta ogni qual volta ne siano richiesti », sussistendo quindi un obbligo alla levata del protesto in caso di richiesta.

È, in conseguenza, pacificamente accolta in dottrina la mancanza di responsabilità del segretario comunale che eleva

un protesto in un comune ove operino sia l'ufficiale giudiziario sia il notaio, in quanto la responsabilità ricade sul richiedente avendo il segretario comunale solo l'obbligo di segnalare al richiedente la propria opinione sull'incompetenza. La responsabilità del richiedente (istituto di credito) non sussiste qualora dimostri l'impossibilità di ottenere la levata del protesto nei termini previsti dalla vigente legislazione rivolgendosi al notaio o all'ufficio giudiziario.

Il legislatore con l'articolo 1 della legge n. 349 del 1973 ha insistito su limitare a pochi ufficiali la possibilità di levare il protesto, riconfermando la precedente legislazione, mentre in dottrina ha pressoché sempre prevalso la tesi dell'ampliamento della categoria dei pubblici ufficiali abilitati.

Tali tesi non sembra che possano oggi essere riprese avendole il legislatore sempre ignorate, ma una parificazione del segretario comunale agli altri ufficiali non è certo tale da turbare gli attuali equilibri e, oltre a garantire, favorirebbe indubbiamente un migliore espletamento del servizio senza ricorrere a interpretazioni talmente estensive da apparire quasi *contra legem*.

I motivi per eliminare i limiti posti dall'articolo 68 del regio decreto n. 1669 del 1933 si possono individuare nei seguenti:

a) eccessivo carico di lavoro degli ufficiali giudiziari che sempre più spesso rinunciano, per periodi più o meno lunghi (soprattutto nei mesi estivi) ad effettuare il servizio per carenze di personale;

b) garantire agli istituti di credito e agli utenti in genere un servizio più articolato e, quindi, più rispondente alle necessità di una moderna economia.

Oltre a questi motivi oggettivi e legati all'espletamento del servizio concorre sicuramente anche un principio di equità fra i segretari comunali. Infatti con la mancata istituzione di nuove preture nei comuni medio-grandi, con la contrattazione delle classi dei comuni per l'assegnazione del segretario comunale che è

venuto a verificarsi a seguito del passaggio di classe di comuni ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, con lo sviluppo demografico dei comuni corona delle grandi città, si è venuta a creare una notevole disparità fra i segretari appartenenti allo stesso grado.

Sarebbe utile, nell'attesa della modifica della legge, che il Ministero di grazia e giustizia legalizzasse la situazione di fatto oggi esistente in molti comuni con una apposita circolare di reinterpretazione del « legittimo impedimento », ritenendolo applicabile anche nell'ipotesi che, per il numero dei titoli da consegnare al pubblico ufficiale, ufficiali giudiziari e notai siano da ritenersi in numero tale da essere sufficienti alle reali necessità di espletamento del servizio nel rispetto della legge.

2. I PRESENTATORI.

2.1. *Considerazioni di carattere generale.*
— È questa la vera novità della legge n. 349 del 1973 e l'introduzione di questa figura ha risolto un notevole problema scaturente dall'abuso che si verificava da parte di tutti i pubblici ufficiali di avvalersi di terzi per effettuare gli accessi.

Il legislatore ha discriminato ingiustamente tra notaio e ufficiale giudiziario, che possono nominare presentatori a proprio giudizio insindacabile sino al massimo di sei e segretario comunale che, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere autorizzato a servirsi di un messo comunale.

Alcuni studiosi ritengono che le mansioni di presentatore dei titoli cambiari per conto del segretario comunale dovrebbe estendersi, ove possibile, al messo di conciliazione, figura affine al messo comunale, trattandosi, a pari del messo comunale, di persona che offre tutte le garanzie di moralità e di competenza. L'estensione al messo di conciliazione delle funzioni di presentatore dei titoli appare logica ed opportuna sia perché in numerosi comuni la figura del messo di conciliazione è distinta da quella del messo comunale, sia perché è possibile

nominare messo di conciliazione persona estranea al comune. Tale estensione gioverebbe al miglior disimpegno dell'importante e delicato servizio e risolverebbe il problema della disparità di trattamento fra notaio, ufficiale giudiziario e segretario comunale. Una precisazione da parte del Ministero di grazia e giustizia appare indispensabile e se il Ministero dovesse ritenere l'estensibilità contraria alla legge, la modifica della legge si presenta urgente.

Alcune considerazioni occorrono sul tipo di rapporto che lega il presentatore al pubblico ufficiale.

Sicuramente il rapporto con il notaio è di natura privatistica e trovano applicazione, per quanto attiene alla retribuzione, le norme generali del contratto di lavoro per il personale degli studi notarili.

Nel caso del presentatore dell'ufficiale giudiziario il problema è più complesso « perché è assai difficile vedere, proprio in questo caso, un rapporto di natura privatistica visto che la funzione esercitata dal presentatore è autorizzata dal presidente della corte d'appello che provvede anche alla nomina. Per questo ci si deve chiedere se, trattandosi certamente di un rapporto di impiego pubblico, può questo essere soggetto in qualunque momento alla revoca. Tanto più che questo nella specie, non è una manifestazione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, ma deriva dalla richiesta del singolo ufficiale giudiziario e può essere determinata da motivi che la legge stessa (articolo 3) non indica o specifica ».

Non condividiamo la tesi di coloro che sostengono che il rapporto presentatore-ufficiale giudiziario è un rapporto di pubblico impiego in quanto si instaura un rapporto di pubblico impiego quando una persona fisica pone la propria attività al servizio di un ente pubblico assumendo particolari doveri e diritti. L'articolo 173 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aggiunto con l'articolo 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, precisa che il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore escludendo implicitamente

il presentatore dall'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiuti e dei coadiutori e quindi non ritenendolo un organo ausiliario dell'ordinamento giudiziario. Poiché ci si trova di fronte ad esercizio privato di funzioni pubbliche, come affermato più volte in dottrina, il rapporto dovrebbe rientrare in quelli di natura privatistica. Ciò tuttavia appare in contrasto con l'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, sostituito con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 322, che vieta agli ufficiali giudiziari di assumere negli uffici personale privato.

Dovremmo quindi trovarci di fronte ad una forma di collaborazione costante e continuativa da retribuirsi esclusivamente con l'indennità di accesso spettante per la levata del protesto. La Direzione generale tasse (risoluzione n. 364219 nel 7 febbraio 1979) ritiene che ci si trovi di fronte ad attività coordinata e continuativa quando il soggetto si adegua funzionalmente alle linee programmatiche del committente e che tale adeguamento consiste « nell'insegnamento di un soggetto in un'organizzazione economica, tecnica, strutturale di lavoro, che comporti il perseguimento di un dato risultato, lo svolgimento di un determinato incarico ».

Ma esiste nel caso questa compenetrazione in una organizzazione « economica, tecnica, strutturale di lavoro »? A nostro parere no, e d'altro canto se l'attività del presentatore dell'ufficiale giudiziario fosse riconducibile sotto l'istituto della collaborazione coordinata e continuativa, lo dovrebbe essere parimenti quella del presentatore del notaio, il che ci sembra difficile da sostenere. Questa interpretazione, quindi, si presenta in contrasto con le disposizioni della legislazione sul lavoro che obbligano al versamento dei contributi previdenziali per tutti gli occupanti, con carattere di continuità, dalle divergenze di tempi.

Concludendo, a nostro parere, il rapporto di lavoro presentatore-ufficiale giudiziario deve essere ricondotto al lavoro subordinato di natura privatistica.

Per i messi notificatori si tratta di una estensione delle funzioni sugli stessi attri-

buite dalla vigente legislazione. Ad essi va riconosciuta l'indennità per ogni accesso effettuato prevista dall'articolo 8 della legge n. 349 del 1973. Detta indennità è da considerarsi esclusa da qualsiasi tassazione poiché corrisposta a titolo di rimborso spese e, come tale, non deve essere ricompresa nella retribuzione contributiva per la Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Anche in questo caso ci si trova di fronte a disparità di trattamento per personale che svolge identiche funzioni con identica responsabilità civile e penale, disparità che deve essere superata e che può esserlo anche attraverso risoluzioni ministeriali.

2.2. *Requisiti per la nomina.* — Per l'autorizzazione a presentare il titolo a nome del segretario comunale unico requisito richiesto è la qualifica di messo comunale.

Per i presentatori del notaio e dell'ufficiale giudiziario, l'articolo 3 stabilisce che per ottenere la nomina debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge sull'ordinamento del notariato indicato nell'articolo 50 dell'Ordinamento del notariato. Tale trasposizione automatica comporta alcune perplessità interpretative che potrebbero essere risolte con una circolare del Ministero di grazia e giustizia;

2) avere conseguito il diploma di licenza dalla scuola secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanne alla pena della reclusione per delitto non colposo. Su questo aspetto nascono numerose perplessità.

Innanzitutto la sentenza deve essere passata in giudicato, per cui è possibile nominare presentatore chi ha subito la condanna ma la sentenza è stata appellata.

È possibile nominare presentatore chi è stato condannato per emissione di assegni a vuoto; chi è stato condannato per reati non comportanti la pena della reclusione; chi è stato ed è protestato; ecc.

Data la delicatezza del servizio sarebbe opportuno che presentatore potesse essere nominato esclusivamente colui che è veramente incensurato, non ha carichi pendenti, non è mai stato protestato, ecc.

In tal senso appare necessaria ed indispensabile una modifica legislativa.

3. RIPARTIZIONE DEI TITOLI TRA I PUBBLICI UFFICIALI.

L'articolo 10 della legge n. 349 del 1973 stabilisce le modalità di riparto dei titoli fra i pubblici ufficiali. Tale ripartizione può avvenire d'intesa fra i pubblici ufficiali e gli istituti di credito. In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello tenute presenti le situazioni locali determina la ripartizione tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Taluno ritiene che un aspetto della norma « di difficile attuazione è quello relativo alla decisione del presidente della corte d'appello il quale dovrebbe basarsi solo sulle " situazioni locali ed ogni altro elemento ", formula che è troppo generica per una decisione che non è giurisdizionale, ma coinvolge, specie in talune città, interessi notevoli di carattere economico che solo su una precisa e tassativa indicazione della legge, dovrebbero formare oggetto di un provvedimento del magistrato ».

Si è verificato che un presidente di corte d'appello ha ritenuto di dover procedere al riparto non solo nei comuni sede di ufficiale giudiziario e/o di notaio, ma su tutto il mandamento limitando la competenza del segretario comunale, nei comuni con sede di ufficiale giudiziario e di notaio, ai titoli di piccolo importo. Tale decisione, impugnata dai segretari comunali interessati è stata ritenuta conforme al dettato dell'articolo 10.

Questa norma, che fu posta dal legislatore nell'interesse del servizio e per evitare un indiscriminato accaparramento di titoli da parte di uno dei legittimati a levare il protesto, si è in realtà dimostrata un mezzo per tutelare interessi precostituiti di categoria, con danno, anziché vantaggio, del servizio.

La liberalizzazione oggi chiaramente non può essere accolta ma la norma richiede un attento riesame e un approfondimento e specificazione maggiore.

L'articolo 11 stabilisce le sanzioni disciplinari e pecuniarie a carico dei pubblici ufficiali. A nostro parere, trattandosi di un unico tipo di servizio svolto da pubblici ufficiali uguali debbono essere le sanzioni penali e disciplinari, allo scopo, soprattutto, di ottenere conformità nel comportamento dei pubblici ufficiali che si sono sottoposti ad identiche norme di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Pubblici ufficiali abilitati
alla levata del protesto).*

Il protesto di cambiali e assegni bancari è elevato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

ART. 2.

(Presentatori).

Il notaio, l'ufficiale giudiziario e il segretario comunale sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente del tribunale competente, o del pretore competente appositamente delegato, a richiesta

dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Qualora il segretario comunale intenda avvalersi di un messo comunale quale presentatore, deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale e dal pretore competente per territorio.

I presentatori, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

ART. 3.

(Nomina e requisiti dei presentatori).

I presentatori del notaio, dell'ufficiale giudiziario, del segretario comunale, per ottenere la nomina debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

Ciascun notaio, ciascun ufficiale giudiziario e ciascun segretario comunale può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il presidente della Corte d'appello, o del tribunale revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

ART. 4.

(Attribuzioni dei presentatori).

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario, il presenta-

tore del segretario comunale compiono a nome, rispettivamente del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza e da lui compiuti.

ART. 5.

(Modalità di presentazione del titolo).

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933,

n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

ART. 6.

*(Titolo domiciliato
presso un istituto di credito).*

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

ART. 7.

(Diritto di protesto).

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari, ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille — arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni — e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta né superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio nel debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per

cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed all'indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

ART. 8.

(Indennità di accesso).

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo 7, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri, lire 300;
- b) fino a 5 chilometri, lire 400;
- c) fino a 10 chilometri, lire 700;
- d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri, lire 1.300.

Oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità

di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

L'indennità di accesso è equiparata a tutti gli effetti all'indennità chilometrica di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

ART. 9.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali).

È fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali adibiti alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso entro le ore 18 del secondo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare.

Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali

è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

ART. 10.

(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali).

I pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti di cambiali e assegni bancari ai sensi dell'articolo 1, sono autorizzati, a richiesta, a svolgere la funzione con provvedimento del pretore competente per territorio.

Il pretore, viste le domande presentate ed esperiti gli opportuni accertamenti, d'intesa con le aziende di credito, determina la ripartizione dei titoli da esse consegnati.

La ripartizione nell'ambito della categoria dei notai viene determinata dal pretore d'intesa con i consigli notarili.

ART. 11.

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie).

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

L'applicazione dei diritti di protesto in misura superiore a quella prevista dalla presente legge costituisce reato.

ART. 12.

(Cancellazione dall'elenco dei protesti).

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purché, in tempo utile per effettuare la cancellazione dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, da ultimo modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

ART. 13.

*(Annotazione dei protesti
in repertorio speciale).*

L'annotazione dei protesti cambiari è fatta dai notai in un repertorio speciale,

debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

ART. 14.

(Norme di attuazione).

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

ART. 15.

(Disposizione transitoria).

Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.